



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
**Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la richiesta di inserimento in GaE per gli AA.SS. 2019/2022, prot. n. 5554 del 25/10/2019, presentata dalla candidata LANZETTA Adriana nata a Sarno (SA) il 07/05/1974;

**VISTO** il titolo di studio dichiarato dall'aspirante, che non trova collocazione utile in nessuna classe di concorso per l'insegnamento;

**VISTA** la sentenza del T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Bis) pubblicata il 13/11/2018 n.10909/2018 che accoglie il ricorso collettivo RG 09906/2018 - cui ha aderito anche la Sig.ra LANZETTA Adriana inteso ad ottenere, previo annullamento *in parte qua* del Decreto MIUR n. 506 del 19/06/2018, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, da parte di coloro che, già in precedenza presenti nelle GAE, ne siano stati depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;

**CONSIDERATO** che la suddetta sentenza accoglie il ricorso sul presupposto che *"il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)", in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già precedentemente iscritti in GAE, con esclusione degli inserimenti ex novo;*

**VISTO** il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all'aggiornamento delle GaE del personale docente ed educativo per gli AA. SS. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, l'art.1comma 1 lettera b che espressamente prevede *"il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143"*;

**CONSIDERATO** che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento della Sig.ra LANZETTA Adriana nelle Graduatorie Provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell'Ufficio;

**VISTO** che da tale verifica è emerso che la Sig.ra LANZETTA Adriana non risulta essere mai stata inserita nelle GaE di alcuna Provincia e che, pertanto, trattasi di "nuovo inserimento" e non già di docente già inserito e poi depennato;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui sopra, la domanda di inserimento in GAE per gli AA.SS. 2019/2022, prot. n.5554 del 25/10/2019, presentata dalla candidata LANZETTA Adriana nata a Sarno (SA) il 07/05/1974, non può trovare accoglimento.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest'Ufficio [www.uspbenevento.it](http://www.uspbenevento.it)

Il Dirigente  
dott.ssa Monica MATANO